

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Gela

Ordinanza n. 02 /2012

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GELA

VISTE le proprie Ordinanze nr. 11/2009, 57/2009 e 30/2010 con cui sono stati fissati i limiti operativi degli accosti del porto isola di Gela;

TENUTO CONTO di quanto riportato nello studio di valutazione strutturale delle briccole d'accosto del pontiletto 1300 prodotto dalla Raffineria di Gela;

TENUTO CONTO altresì di quanto emerso durante la riunione tenutasi in data 31 gennaio 2012 alla quale hanno preso parte il Capo Pilota della locale corporazione dei piloti di Gela e un dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;

RITENUTO opportuno alla luce dello studio suddetto rivedere i limiti operativi al pontiletto 1300 al fine di contribuire ad elevare gli standard di sicurezza;

TENUTO CONTO dell'esperienza maturata in questi anni negli approdi del porto isola di Gela;

RITENUTO NECESSARIO adottare un provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81, del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del /relativo regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).

ORDINA
Art. 1

L'articolo 1 dell'ordinanza n°11/2009 è così modificato:
Relativamente al paragrafo PONTILETTO QUOTA 1300 NORD:

- La lettera f) è sostituita come segue: "Massima velocità del vento: 15 nodi";
- Dopo la lettera g) è aggiunta la lettera h): "velocità massima di accosto 0,10 m/s rispetto alle briccole di estremità e 0,05 m/s rispetto alle briccole intermedie"

Relativamente al paragrafo PONTILETTO QUOTA 1300 SUD:

- La lettera f) è sostituita come segue: "Massima velocità del vento: 15 nodi";
- Dopo la lettera g) è aggiunta la lettera h): "velocità massima di accosto 0,10 m/s rispetto alle briccole di estremità e 0,05 m/s rispetto alle briccole intermedie";

TENUTO CONTO di quanto contenuto nello studio illuminotecnico relativo alla testata pontile presentato dalla Raffineria di Gela;

TENUTO CONTO dell'esperienza maturata in questi anni negli approdi del porto isola di Gela;

TENUTO CONTO di quanto emerso durante la riunione preliminare con i soggetti interessati dall'ordinanza, tenutasi in data 10 marzo 2009 presso i locali della Capitaneria di Porto di Gela;

RITENUTO opportuno predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali e, nel contempo, favorisca la standardizzazione e lo snellimento delle pratiche nell'ambito del porto isola di Gela;

CONSIDERATO opportuno disciplinare i singoli accosti operativi nel porto isola di Gela, allo scopo di consentire il continuo e regolare svolgimento delle attività in esso praticate;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Navigazione Marittima);

ORDINA
Articolo 1
(Limiti operativi degli accosti)

A decorrere dal 1 aprile 2009 gli accosti delle navi nel porto isola di Gela sono soggetti alle seguenti limitazioni operative:

PONTILE PONENTE:

- a. Dislocamento massimo: 35.000 tonnellate.
- b. Massima lunghezza fuori tutto: 185 metri.
- c. Massima distanza manifold-poppa: 93 metri.
- d. Massimo pescaggio: 8 metri.
- e. Massima altezza onda: 70 centimetri.
- f. Massima velocità del vento: 25 nodi.

Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità Marittima potrà autorizzare in casi particolari, valutando di volta in volta, l'operatività degli accosti in caso di superamento dei limiti inerenti le condizioni meteo marine, nonché limitarne ulteriormente l'operatività per ragioni di sicurezza portuale".

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'ufficio, nonché nella pagina Ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/gela.

Gela, 08.02.2012

F.to

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F.(CP) Rosario LORETO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Gela
Ordinanza n. 02 /2012
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GELA

VISTE le proprie Ordinanze nr. 11/2009, 57/2009 e 30/2010 con cui sono stati fissati i limiti operativi degli accosti del porto isola di Gela;

TENUTO CONTO di quanto riportato nello studio di valutazione strutturale delle briccole d'accosto del pontiletto 1300 prodotto dalla Raffineria di Gela;

TENUTO CONTO altresì di quanto emerso durante la riunione tenutasi in data 31 gennaio 2012 alla quale hanno preso parte il Capo Pilota della locale corporazione dei piloti di Gela e un dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;

RITENUTO opportuno alla luce dello studio suddetto rivedere i limiti operativi al pontiletto 1300 al fine di contribuire ad elevare gli standard di sicurezza;

TENUTO CONTO dell'esperienza maturata in questi anni negli approdi del porto isola di Gela;

RITENUTO NECESSARIO adottare un provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81, del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).

ORDINA

Art. 1

L'articolo 1 dell'ordinanza n°11/2009 è così modificato:

Relativamente al paragrafo PONTILETTO QUOTA 1300 NORD:

- La lettera f) è sostituita come segue: "Massima velocità del vento: 15 nodi";
- Dopo la lettera g) è aggiunta la lettera h): "velocità massima di accosto 0,10 m/s rispetto alle briccole di estremità e 0,05 m/s rispetto alle briccole

intermedie"

Relativamente al paragrafo PONTILETTO QUOTA 1300 SUD:

- La lettera f) è sostituita come segue: "Massima velocità del vento: 15 nodi";

Dopo la lettera g) è aggiunta la lettera h): "velocità massima di accosto 0,10 m/s rispetto alle briccole di estremità e 0,05 m/s rispetto alle briccole intermedie", Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità Marittima potrà autorizzare in casi particolari, valutando di volta in volta, l'operatività degli accosti in caso di superamento dei limiti inerenti le condizioni meteo marine, nonché limitarne ulteriormente l'operatività per ragioni di sicurezza portuale".

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante | affissione all'Albo dell'ufficio, nonché nella pagina

Ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/gela.

Gela, 08.02.20

F.to

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F.(CP) Rosario LORETO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA

ORDINANZA N. 11/2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela,

VISTE le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27 gennaio 2009 nei locali della Capitaneria di Porto di Gela, avente come ordine del giorno l'approvazione del crono-programma presentato dalla Raffineria di Gela per adempiere alle prescrizioni stabilite in sede di approvazione del Rapporto Integrato di Sicurezza, ed in particolare i punti 5 e 6 riguardanti rispettivamente l'individuazione dei limiti dimensionali delle navi in termini di massima lunghezza fuori tutto e di massimo dislocamento da verificarsi in relazione alla costruzione del pontile, dei relativi limiti strutturali e del sistema dei parabordi, e l'individuazione delle condizioni meteo marine in cui è necessario interrompere la caricazione e delle condizioni meteo marine in cui è necessario il disormeggio della nave, per i quali non è stata proposta dalla Raffineria di Gela alcuna misura temporanea di riduzione del rischio durante il tempo ritenuto necessario per adempiere alle citate prescrizioni;

VISTO il foglio n. 11190/4808 in data 16.05.1986 dell'Ufficio del Genio Civile delle Opere marittime di Palermo, avente come oggetto "potenzialità degli accosti nell'ambito del porto isola di Gela";

VISTA la propria Ordinanza n. 02/2005 in data 17 gennaio 2005;

VISTA la propria ordinanza n. 60/2007 in data 23 novembre 2007;

VISTO il codice di buone pratiche dell'ILO sulla sicurezza e salute nei porti (ILO Code) edizione 2003, e la guida internazionale per la sicurezza di navi cisterna e terminali petroliferi (ISGOTT), 5^a edizione ;

CONSIDERATO che ad oggi risulta mancante il terzo parabordo, da sud, lato levante della testata del pontile del Porto Isola di Gela;

TENUTO CONTO di quanto contenuto nello studio illuminotecnico relativo alla testata pontile presentato dalla Raffineria di Gela;

TENUTO CONTO dell'esperienza maturata in questi anni negli approdi del porto isola di Gela;

TENUTO CONTO di quanto emerso durante la riunione preliminare con i soggetti interessati dall'ordinanza, tenutasi in data 10 marzo 2009 presso i locali della Capitaneria di Porto di Gela:

RITENUTO opportuno predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali e, nel contempo, favorisca la standardizzazione e lo snellimento delle pratiche nell'ambito del porto isola di Gela;

CONSIDERATO opportuno disciplinare i singoli accosti operativi nel porto isola di Gela, allo scopo di consentire il continuo e regolare svolgimento delle attività in esso praticate;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Navigazione Marittima);

ORDINA
Articolo 1
(Limiti operativi degli accosti)

A decorrere dal 1 aprile 2009 gli accosti delle navi nel porto isola di Gela sono soggetti alle seguenti limitazioni operative:

PONTILE PONENTE:

- a. Dislocamento massimo: 35.000 tonnellate.
- b. Massima distanza manifold-poppa: 93 metri.
- c. Massima lunghezza fuori tutto: 185 metri.
- d. Massimo pescaggio: 8 metri.
- e. Massima altezza onda: 70 centimetri.
- f. Massima velocità del vento: 25 nodi.

PONTILE LEVANTE

- a. Massimo dislocamento: 41.000 tonnellate.
- b. Massima lunghezza fuori tutto: 185 metri.
- c. Massima distanza manifold-poppa: 93 metri.
- d. Massimo pescaggio: 9 metri.
- e. Massima altezza onda: 70 centimetri.
- f. Massima velocità del vento: 25 nodi.
- g. Ormeggio con condizioni meteo-marine favorevoli.
- h. Massima velocità d'accosto: 0,10 m/s.

PONTILETTO QUOTA 1300 NORD

- a. Massimo dislocamento: 10.000 tonnellate.
- b. Massima lunghezza fuori tutto: metri 120.
- c. Massima distanza manifold-poppa: 60 metri.
- d. Massimo pescaggio: 6,09 metri.
- e. Massima altezza onda: 50 centimetri.
- f. Massima velocità del vento: 15 nodi.
- g. Ormeggio vietato in ore notturne, salvo autorizzazione della Capitaneria di Porto.
- h. Velocità massima di accosto 0,10 m/s rispetto alle bricole esterne e 0,05 m/s rispetto alle bricole intermedie.

PONTILETTO QUOTA 1300 SUD

- a. Massimo dislocamento: 10.000 tonnellate.
- b. Massima lunghezza fuori tutto: metri: 120.
- c. Massima distanza manifold-poppa: 60 metri
- d. Massimo pescaggio: 6,09 metri.
- e. Massima altezza onda: 50 centimetri.
- f. Massima velocità del vento: 15 nodi.
- g. Ormeggio vietato in ore notturne, salvo autorizzazione della Capitaneria di Porto.
- h. Velocità massima di accosto 0,10 m/s rispetto alle bricole esterne e 0,05 m/s rispetto alle bricole intermedie.

Lettera modificata Come da Ord. 57/2009.
Lettera modificata Come da Ord. 02/2012.
Lettera aggiunta Come da Ord. 02/2012.
Lettera modificata Come da Ord. 02/2012.
Lettera aggiunta Come da Ord.02/2012.

L'autorità Marittima potrà autorizzare in casi particolari, valutando di volta in volta, l'operatività degli accosti in caso di superamento dei limiti inerenti le condizioni meteo marine, nonché limitarne ulteriormente l'operatività per ragioni di sicurezza portuale.

Articolo 2 (divieti)

Negli accosti sopraindividuati, per motivi di sicurezza portuale, è vietato l'ormeggio e la operatività delle navi qualora venga superata una sola delle limitazioni individuate nell'articolo 1.

Articolo 3 (abrogazione norme precedenti)

Tutte le precedenti norme in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogate e la validità della presente sarà vincolata fino al persistere dell'attuale assetto portuale.

Articolo 4 (sanzioni)

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose, saranno puniti ai sensi degli Artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, qualora la violazione non costituisca un più grave reato.

Articolo 5 (osservanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante la distribuzione capillare a tutti gli interessati, l'affissione all'Albo dell'Ufficio, nonché la pubblicazione nel sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Gela, 24 marzo 2009.

F.to

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Rosario LORETO

